

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2612

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TERMINI, BARZOTTI, D'ARRANDO, GALIZIA, GRIPPA, LAPIA, NESCI,
SARLI, SERRITELLA, SIRAGUSA**

Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone con disabilità
sensoriale mediante la rimozione delle barriere alla comunica-
zione e all'informazione

Presentata il 28 luglio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è volta a favorire la piena integrazione sociale delle persone con disabilità sensoriale, attraverso la previsione di interventi riguardanti la possibilità di accesso, intesa con riferimento ad ogni ambito della vita di una persona, non soltanto all'ambiente fisico e urbano, relativamente a edifici e trasporti, ma anche ai beni, ai servizi, all'informazione e alla comunicazione, e attraverso la rimozione delle barriere sensoriali, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

L'articolo 3 della Costituzione sancisce, infatti, l'impegno a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona e la sua partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale delle comunità. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha sancito alcuni principi generali, come la non discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società, la parità di opportunità, la possibilità di accesso, con l'impegno degli Stati Parti a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità, senza discriminazioni. In particolare, l'articolo 21 della citata Con-

venzione dispone che gli Stati Parti adottino « tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, ivi compresa la libertà di richiedere, ricevere e comunicare informazioni e idee su base di eguaglianza con gli altri e attraverso ogni mezzo di comunicazione di loro scelta ». L'articolo 9 della Convenzione prevede misure adeguate a garantire alle persone con disabilità l'accesso all'informazione e alla comunica-

zione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione.

Migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità sensoriale e offrire loro un supporto volto a riequilibrare i possibili svantaggi sociali, rimuovendo le barriere alla comunicazione e all'informazione, è dunque un obiettivo al quale non ci si può sottrarre, in conformità ai citati principi e agli obblighi internazionali ed europei.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Diritti delle persone con disabilità sensoriale. Rimozione delle barriere sensoriali sui mezzi di trasporto pubblico, nelle stazioni ferroviarie e degli autobus, negli aeroporti e presso le sedi delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di garantire la piena e libera partecipazione alla vita economica, sociale, politica e culturale del Paese, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce i diritti delle persone con disabilità sensoriale, assicurando loro la possibilità di effettiva e autonoma partecipazione alla vita collettiva e garantendo la rimozione delle barriere alla comunicazione e all'informazione che ne limitano i rapporti sociali.

2. In attuazione dei principi di cui al comma 1, la Repubblica:

a) garantisce il diritto delle persone con disabilità sensoriale alla piena accessibilità delle informazioni e delle comunicazioni sui mezzi di trasporto pubblico, nelle stazioni ferroviarie e degli autobus, negli aeroporti, nelle sedi delle amministrazioni pubbliche e in ogni altro luogo in cui sono prestati servizi di pubblica utilità, mediante la predisposizione di apparati e strumenti di comunicazione idonei a favorire l'eliminazione delle barriere alla comprensione;

b) garantisce l'adozione degli interventi necessari per assicurare l'accesso delle persone con disabilità sensoriale alle informazioni e alle comunicazioni, favorendo forme di comunicazione e di informazione idonee a rendere comprensibili a esse, sui

mezzi di trasporto pubblico, nelle stazioni ferroviarie e degli autobus, negli aeroporti e presso le sedi delle amministrazioni pubbliche, gli annunci normalmente diffusi tramite altoparlante, attraverso l'impiego di schermi che riportino i messaggi in forma scritta, con modalità di audio-descrizione e con l'ausilio di segnali visivi di richiamo.

3. Le amministrazioni pubbliche, negli spazi aperti al pubblico presso le proprie sedi, impiegano strumenti tecnologici volti ad eliminare le barriere alla comprensione e alla comunicazione, adottando, nei rapporti con gli utenti, apparati di comunicazione accessibili e inclusivi.

4. Le amministrazioni pubbliche e gli enti locali, avvalendosi anche delle indicazioni provenienti dalle associazioni di categoria, promuovono, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, le iniziative opportune per conseguire le finalità indicate nel presente articolo, attraverso l'installazione degli apparati tecnologici e degli strumenti comunicativi idonei e altre iniziative utili per migliorare la fruibilità delle informazioni e delle comunicazioni.

Art. 2.

(Inclusione sociale delle persone con disabilità sensoriale)

1. Al fine di realizzare la piena inclusione sociale delle persone con disabilità sensoriale, la Repubblica garantisce loro la possibilità di accesso, in condizioni di parità con le altre persone, alle relazioni sociali, alla libera comunicazione, alle informazioni, ai servizi pubblici, alle istituzioni e alle attività culturali, attraverso l'eliminazione delle barriere alla comunicazione e delle cause di emarginazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per superare o ridurre le condizioni di svantaggio delle persone con disabilità sensoriale, la Repubblica garantisce il ricorso alle forme alternative di comunicazione e agli strumenti tecnici o informatici, accessibili e inclusivi, idonei a favorire la comunicazione delle persone con disabilità sen-

soriale, promuovendo l'uso di strumenti e tecnologie comunicativi e linguistici, anche attraverso sistemi innovativi e pienamente inclusivi, quali la lingua dei segni italiana, i sistemi di sottotitolazione e di audio-descrizione e gli altri supporti tecnologici idonei a tale fine.

Art. 3.

(Libertà di scelta delle modalità comunicative)

1. La Repubblica riconosce il diritto delle persone con disabilità sensoriale alla libera scelta delle modalità di comunicazione alternative alla lingua parlata, quali la lingua dei segni italiana e i sistemi di sottotitolazione e di audio-descrizione, per favorire il pieno accesso all'informazione e alla comunicazione, in qualsiasi ambito, sia pubblico che privato.

2. In attuazione del principio di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali promuovono la diffusione e l'accessibilità degli strumenti tecnologici, degli impianti e dei servizi utili ad assicurare il superamento dei limiti di comunicazione, sostenendo in particolare i sistemi di sottotitolazione e di audio-descrizione e gli altri strumenti atti a realizzare la piena autonomia e l'inclusione sociale delle persone con disabilità sensoriale, secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA



18PDL0111570